

Zeitschrift: Archiv für das schweizerische Unterrichtswesen

Band: 16/1930 (1930)

Artikel: Kanton Tessin

Autor: [s.n.]

DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-32109>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Siehe Rechtliche Hinweise.

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. Voir Informations légales.

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. See Legal notice.

Download PDF: 06.10.2024

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

(für Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte und Apotheker) zu unterziehen, wenn er innerhalb zwei Jahren vor der Eidgenössischen Maturitätskommission eine Ergänzungsprüfung im Lateinischen ablegt.

§ 16. Das Reifezeugnis muß enthalten:

- a) Die Hauptaufschrift: „Schweizerische Eidgenossenschaft“;
- b) den Untertitel: „Kantonsschule Frauenfeld, Oberrealschule (entsprechend dem Typus C)“;
- c) den Namen, Vornamen, Bürgerort und das Geburtsdatum des Inhabers;
- d) die Angabe der Zeit, während welcher er als regelmäßiger Schüler die Schule besucht hat, mit dem Datum des Eintrittes und des Austrittes;
- e) die Noten der Maturitätsfächer, sowie die Gesamtpunktzahl;
- f) die Unterschrift des kantonalen Erziehungsdirektors und des Rektors der Kantonsschule.

§ 17. Vorstehendes Reglement, das am 16. September 1929 vom Regierungsrat genehmigt wurde, tritt an die Stelle des Maturitätsreglements vom August 1919.

XXI. Kanton Tessin.

1. Allgemeines.

I. **Decreto esecutivo a complemento del regolamento 21 dicembre 1928 di applicazione della legge circa l'assicurazione scolastica.**
(Del 30 settembre 1929.)

2. Primarschule.

2. **Decreto circa riordinamento scolastico.** (Del 22 ottobre 1929.)

3. Lehrerschaft aller Stufen.

3. **Decreto legislativo migliorante gli onorari delle maestre d'Asilo.**
(Dell' 11 giugno 1929.)

Il gran Consiglio

della Repubblica e Cantone del Ticino,

Sulla proposta del Consiglio di Stato,

Decreta:

Art. 1. — L'onorario minimo delle maestre degli asili d'infanzia è di fr. 1400.— se la durata della scuola è di sette mesi, e sarà aumentato di fr. 100.— per ogni mese di maggiore durata.

§ 1. Nei Comuni i quali, in base all'ultimo censimento federale, contano una popolazione superiore a 3000 abitanti gli onorari

sopra indicati saranno aumentati di fr. 400.— e saranno aumentati di fr. 500.— nei Comuni aventi oltre 5000 abitanti.

§ 2. Alle diretrici degli Asili che comprendono due o più maestre sarà corrisposto un aumento di fr. 100.— all' anno.

§ 3. Le maestre degli Asili alle quali è affidata la prima classe elementare riceveranno un onorario supplementare di fr. 200.— per le scuole di 7 mesi e fr. 50 in più per ogni mese di maggiore durata.

§ 4. Alle maestre a cui è affidata la cura della refezione a mezzogiorno l'onorario sarà aumentato di fr. 100.—

§ 5. Agli onorari suddetti vanno inoltre aggiunti quattro aumenti triennali di fr. 100.— cadauno, che sono interamente a carico dello Stato.

Art. 2. — Gli onorari minimi stabiliti dall' art. 1 devono dai Comuni o dalle Amministrazioni essere pagati alle maestre in tante rate mensili quanti sono i mesi di durata della scuola.

§ 1. Lo Stato paga ai Comuni o alle amministrazioni degli asili un sussidio corrispondente al 50 % dei minimi fissati dall' art. 1, compresi gli aumenti previsti dai §§ 1 a 4 inclusivi, e ciò in due rate uguali, alla fine dei mesi di aprile e di agosto.

§ 2. Lo Stato può inoltre facilitare agli asili l' acquisto degli arredi didattici necessari.

Art. 3. — Il presente decreto avrà effetto a partire dall' anno scolastico 1929—1930 per quanto concerne i minimi di onorario e gli aumenti di cui ai §§ 1 a 4 dell' art. 1. Subito dopo la sua entrata in vigore le Amministrazioni ed i Comuni rinnoveranno in conformità di esso i contratti con le rispettive maestre.

Art. 4. — Il presente decreto abroga quelli del 15 gennaio 1925 e del 1º settembre 1919, gli art. 24 e 25 della legge 28 settembre 1914 sull' insegnamento elementare, nonchè l' art. 13 della stessa per quanto concerne l' ammontare del sussidio erariale, ed ogni altra disposizione contraria o incompatibile. Esso entra in vigore, decorsi i termini per l' esercizio del diritto di referendum, con la sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale delle leggi*, con effetto come all' art. 3, per gli aumenti d' onorario e a partire dall' anno scolastico 1930—31 per quanto concerne gli aumenti triennali.

4. Verschiedenes.

4. Decreto legislativo circa incremento delle Belle Arti. (Del 18 settembre 1929.)

XXII. Kanton Waadt.

Keine schulgesetzlichen Erlasse pro 1929.